

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2011, n. 416

Circolare n. 2/2011 “Indicazioni in merito alle procedure autorizzative e abilitative di impianti fotovoltaici collocati su edifici e manufatti in genere”

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue.

La normativa relativa alla realizzazione di Fonti energetiche Rinnovabili (FER) ha avuto un notevole impulso legislativo sia a livello nazionale che regionale, da ultimo a livello nazionale con il Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 10 settembre 2010 “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” (G.U. 18 settembre 2010 n. 219) e con il successivo recepimento regionale con il Regolamento Regionale 30 DICEMBRE 2010, N. 24 Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della regione Puglia”.

Le numerose tipologie e dimensioni degli impianti FER e il crescente positivo utilizzo di FER su edifici e loro pertinenze, hanno evidenziato una difficoltà di interpretazione e di applicazione delle norme da parte dei soggetti deputati alla progettazione e al rilascio dei titoli abilitativi e autorizzativi, sia all'interno della stessa Regione che da parte di altri Enti, anche a diverso titolo delegati.

Si ritiene opportuno attraverso i presenti “Indirizzi” offrire alcuni chiarimenti in particolare relativamente alla realizzazione di impianti fotovoltaici collocati su edifici e su manufatti edilizi.

Ai fini della trattazione degli aspetti sopra indicati, la Circolare è articolata nei seguenti punti:

1. Definizioni
2. Edifici esistenti
3. Edifici di nuova costruzione
4. Serre fotovoltaiche
5. Integrazione con il RR 24/10

Tutto ciò premesso ed al fine di fornire agli Enti Locali interessati indicazioni per una corretta gestione dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni

paesaggistiche in materia di impianti fotovoltaici collocati su edifici, si propone alla Giunta Regionale l'approvazione della Circolare secondo lo schema allegato al presente provvedimento da emanarsi da parte dell'Assessorato Regionale alla Qualità del Territorio.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. c) DELLA L.R. 7/97.

“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

DI APPROVARE la Circolare n. 2/2011 “Indicazioni in merito alle procedure autorizzative e abilitative di impianti fotovoltaici collocati su edifici e manufatti in genere”;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito della Regione Puglia www.regione.puglia.it

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

CIRCOLARE**Indicazioni in merito alle procedure autorizzative e abilitative di impianti fotovoltaici collocati su edifici e manufatti in genere**

In relazione alla recente diffusione di impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su loro pertinenze, e sulla base di diversi quesiti giunti anche da parte di Amministrazioni deputate al rilascio di titoli abilitativi e autorizzativi, si ritiene utile fornire alcune indicazioni in merito.

1. Definizioni:

Innanzitutto si riportano alcune definizioni contenute nel DM 6 agosto 2010 "Disciplina degli incentivi del Conto Energia 2011 per impianti fotovoltaici" che, pur destinate a disciplinare la materia in termini di graduazione degli incentivi, risultano utili ai nostri fini:

- a) **"impianto fotovoltaico realizzato su un edificio"**: è l'impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici (...) laddove per edificio si intende (ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del DPR 26 agosto 1993, n. 412) "un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici". Ai sensi dell'Allegato 2, comma 2, del DM 6 agosto 2010, "non rientrano nella definizione di edificio le pergole, le serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le strutture temporanee comunque denominate". Possono invece rientrare nella definizione di impianti fotovoltaici realizzati su un edificio i moduli installati in qualità di frangisole (Allegato 2 al DM 6 agosto 2010).
- b) La dizione **"pergole"** di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, è da intendersi riferita a strutture di pertinenza di unità a carattere residenziale, atta a consentire il sostegno di verde rampicante su terrazzi, cortili o giardini, con una ridotta superficie di copertura in pianta. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, scollegate da edifici residenziali.
- c) La dizione **"pensiline"** di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, è da intendersi riferita a strutture accessorie poste a copertura di parcheggi o percorsi pedonali. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, che risultano scollegate e non funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d'uso.
- d) La dizione **"tettoie"** di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, è da intendersi riferita a strutture poste a copertura di ambienti esterni agli edifici formate da spioventi che poggiano sul muro degli edifici stessi.
- e) Le **serre fotovoltaiche** rientrano nelle tipologie di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e sono costituite da strutture, di altezza minima dal suolo pari a 2 m¹, nelle quali i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti, per tutta la durata dell'erogazione della tariffa incentivante, a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile.
- f) **"impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative"** è l'impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate nell'Allegato 4 al DM 6 agosto 2010;
- g) La dizione **"frangisole"** è da intendersi riferita a strutture collegate alle superfici verticali di edifici, atte a produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti sottostanti. La lunghezza totale dell'impianto non può superare il doppio della lunghezza totale delle aperture trasparenti.

¹ Come chiarito nelle "Regole tecniche per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal DM 6 agosto 2010", Documento tecnico redatto ai sensi dell'art. 13 della Delibera ARG/elt n.181/2010.

Si precisa che le serre non equiparabili ad edificio cui si fa riferimento nella definizione riportata al punto a) sono da intendersi le serre mobili stagionali; si rimanda al punto 4 per maggiori chiarimenti in merito. Relativamente al termine "pertinenza", più volte riportato, questo è definito dal codice civile agli artt. 817 e 818 e su di esso esiste una cospicua giurisprudenza; sembra tuttavia ormai acclarato l'orientamento che definisce tali *le aree destinate all'effettivo e concreto servizio ed ornamento di un edificio*. In particolare si cita qui la sentenza di corte di cassazione n.28530 del luglio 2009 sulla definizione di "pertinenza urbanistica": *si tratta di un'opera preordinata ad una effettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di autonomo valore di mercato (...) tale da non consentire una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede*".

2. Edifici esistenti

Nel caso di edifici e loro pertinenze, dotati di legittimi titoli abilitativi, l'intervento, comprensivo delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, può essere autorizzato attraverso semplice **comunicazione** nel caso questo sia assimilabile ad attività di edilizia libera, così come definito dall'articolo 11, comma 3, del DLgs 30 maggio 2008, n. 115 e DM 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, o attraverso denuncia di inizio attività (DIA).

I regimi autorizzativi cui sono soggetti i diversi tipi di interventi così come riassunti al punto 12.1 del DM 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" sono:

12.1. I seguenti interventi sono considerati **attività ad edilizia libera** e sono realizzati previa **comunicazione** (...), dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale:

a) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115):

- i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;*
- ii. la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;*
- iii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008.*

b) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) del DPR 380 del 2001):

- i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;*
- ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto (vale a dire massimo di 200kw);*
- iii. realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;*

Da quanto detto si evince che, sia nel caso a) che nel caso b) le condizioni devono verificarsi contemporaneamente perché l'intervento possa essere soggetto a semplice comunicazione; in sostanza: il caso a) comprende tutti gli impianti integrati nei tetti con la stessa inclinazione della falda, con superficie non superiore a quella del tetto e che non interessino nessuno dei beni individuati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio all'art. 10 (beni sottoposti a vincolo architettonico) o all'art. 134 (beni sottoposti a vincolo paesaggistico); sono quindi esclusi gli impianti su copertura piana, qualora evidentemente aventi inclinazione diversa da quella di copertura;

il caso b) comprende tutti gli impianti su edifici esistenti o loro pertinenze, su immobili non ricadenti in zone A di cui al DM 2 aprile 1968, n. 1444 così come perimetrare nei rispettivi strumenti urbanistici vigenti e limitatamente agli impianti di potenza installata inferiore o uguale a 200 kW.

Da qui si deduce evidentemente che la maggior parte degli impianti fotovoltaici posti sulle coperture piane degli edifici possono essere considerati attività ad edilizia libera e quindi essere soggetti a semplice comunicazione soltanto se gli edifici non ricadono nelle suddette zone A e se la potenza installata non è superiore a 200 kW.

Ai sensi del punto 12.2 dello stesso decreto sono invece autorizzabili con **denuncia di inizio attività** (DIA) le seguenti tipologie:

a) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 che stabilisce le tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio dopo il 31 dicembre 2010):

i. moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici;

ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati.

b) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al paragrafo 12.1, e 12.2 lettera a), aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla Tabella A allegata al d.lgs. 387 del 2003, come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007. (corrispondente, per gli impianti fotovoltaici, a 20 kW).

Riassumendo, nei casi in cui l'installazione di pannelli fotovoltaici avviene con inclinazione diversa dalla copertura, o l'impianto sia integrato ma l'edificio ricada nel campo di applicazione del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, la realizzazione dell'impianto non può essere considerata attività ad edilizia libera e comporta quindi la presentazione di una DIA.

Anche verificandosi il caso di inclinazione uguale alla copertura e potenza non superiore a 200kW la DIA è richiesta quando si tratti di edifici ricadenti nei centri storici (zone A ai sensi del DM 4 aprile 1968, n. 1444); allo stesso modo è richiesta la DIA per pannelli posti su immobili ricadenti in zone vincolate ai sensi dell'art. articolo 134, del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42

Inoltre i Comuni le cui zone omogenee "A" e "B" come definite dalla strumentazione urbanistica comunale vigente rientrano in Siti di importanza Comunitaria (SIC) ed in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) (Altamura, Gravina in Puglia, Minervino Murge, Santeramo in Colle, Gioia del Colle, Castellaneta) ai sensi delle Direttive 79/409 e 92/43 CEE, devono rispettare, nell'autorizzazione di fotovoltaico su edifici, quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 24/05, ovvero gli interventi su coperture a tetto dovranno essere realizzati in conformità con quanto prescritto da citato regolamento ai fini della verifica della prescritta valutazione di incidenza.

Si rammenta che, in tutti i casi, sia che si tratti di interventi di edilizia libera, sia che si tratti di interventi soggetti a DIA, se questi ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", (art. 10 - beni sottoposti a vincolo architettonico o art. 134 - beni sottoposti a vincolo paesaggistico) dovranno comunque acquisire le relative autorizzazioni architettonica e paesaggistica, ai sensi rispettivamente degli artt. 22 e 146 del medesimo Codice. Lo stesso dicasi per gli interventi ricadenti nel campo di applicazione di cui al Titolo II e al Titolo III delle NTA del Putt/P i quali dovranno acquisire le autorizzazioni ai sensi dell'art. 5.01 delle stesse NTA.

In merito alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, si ricorda che, ai sensi dell'Allegato IV (punto 2, lettera c) alla Parte II del DLgs 152/2006, gli impianti fotovoltaici con potenza complessiva superiore ad 1 MW" sono soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA. La normativa regionale in materia di VIA (LR 11/2001 e s.m.i.) stabilisce che le autorità competenti per tale procedura di verifica siano le Province. Inoltre, secondo la legge regionale 18 ottobre 2010, n. 13 contenente "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale)" la soglia di 1 MW a partire dalla quale è necessario sottoporre i progetti alla verifica di assoggettabilità risulta:

1) **ridotta a 500 kW se gli interventi ricadono anche parzialmente in**

- a. aree naturali protette ai sensi della L 394/91 e della LR 19/97, e siti della "Rete Natura 2000" (SIC e ZPS) di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;*
- b. beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*
- c. Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A, B e C del Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P) approvato con Deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2000, n. 1748;*

- d. *zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all'esercizio dell'attività agricola;*
- 2) **ridotta** *nelle aree dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 a*
- a. **a 200 kW** *se l'intervento ricade contemporaneamente anche in una delle tipologie di aree di cui al punto precedente;*
- b. **a 700 kW** *in tutti gli altri casi;*
- 3) **innalzata** *a 3 MW nel caso in cui gli impianti in parola siano realizzati interamente in siti industriali dismessi localizzati in aree a destinazione produttiva come definite nell'articolo 5 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.*

3. Edifici di nuova costruzione

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici realizzati in edifici o manufatti da realizzare ex novo, la verifica di conformità dell'edificio o del manufatto rispetto alla normativa vigente in materia di edilizia e di urbanistica è da considerare comunque presupposto indispensabile per la realizzazione dell'opera.

La previsione o meno di impianti fotovoltaici sulla copertura o in integrazione al manufatto, non può rappresentare un modo per superare la verifica di conformità alla normativa vigente in materia di regolamenti edilizi comunali, strumenti urbanistici e, più in generale, della normativa regionale e statale vigente.

Tutti i manufatti dovranno, per la loro realizzazione, essere sottoposti al rilascio dei titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente, essere realizzati conformemente alla disciplina dei Regolamenti edilizi e/o delle NTA degli strumenti urbanistici vigenti e, laddove ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 134 del DLgs 42/2004 o del titolo II e III del Putt/p dovranno dotarsi di autorizzazione paesaggistica.

Al fine di dare uniformità alle autorizzazioni paesaggistiche, in capo alla Regione e o alle province e ai comuni delegati, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni di carattere generale sull'inserimento paesaggistico di tali manufatti, nello specifico:

"impianto fotovoltaico realizzato su un edificio": si richiama la definizione di "fotovoltaico integrato" (DM Sviluppo economico 19 febbraio 2007 come integrato dal DM 6 agosto 2010 "Disciplina degli incentivi del Conto Energia 2011 per impianti fotovoltaici") secondo cui *i moduli installati su tetto piano con il baricentro posto non oltre il livello del parapetto perimetrale costituiscono "impianto parzialmente integrato"*. Dunque, ai fini di una migliore integrazione degli impianti con l'edilizia esistente, sia pure in area urbana e al di fuori dei centri storici, onde evitare una proliferazione di superfici riflettenti che possono creare un notevole disturbo visivo, si suggerisce che nella realizzazione di pannelli su coperture piane di edifici esistenti il parapetto raggiunga una quota più elevata rispetto al baricentro del pannello stesso, per consentire un sia pure limitato occultamento; allo stesso modo dovranno essere evitate le installazioni dei pannelli fotovoltaici sui torrioni degli edifici.

pergola: si tratta di un manufatto da realizzarsi in area già pavimentata di pertinenza di case unifamiliari per vacanza o in ambito urbano; la estensione in superficie della pergola, essendo funzionalmente legata alla fruizione della abitazione, deve essere commisurata alla sua superficie abitativa; deve inoltre essere strettamente connessa alla abitazione stessa, quindi adiacente o molto prossima alla abitazione e tale da armonizzarsi dal punto di vista architettonico con la costruzione esistente; parte della superficie (non inferiore al 50%) deve comunque essere coperta da rampicanti e/o da altre piante verdi atte a fare ombra nella stagione estiva; i ritti saranno realizzati preferibilmente, se congruenti con l'edificio esistente, in muratura o in tubolare di acciaio (se tale da consentire il peso strutturale dei pannelli) essendo la struttura in legno, spesso utilizzata in modo indifferenziato, del tutto estranea alla tradizione costruttiva locale (fatta eccezione per alcune aree interne del Gargano o dei Monti Dauni);

tettoia: valgono le stesse considerazioni fatte per la pergola, in maniera più rigorosa, considerando la più stretta integrazione fra l'edificio esistente ed il manufatto da realizzarsi. Anche in questo caso la tettoia deve integrarsi con lo stile architettonico della costruzione esistente, oltre che con il paesaggio circostante; la sua estensione sarà commisurata alla estensione della abitazione e ad una ben definita fruizione;

pensiline fotovoltaiche: trattandosi di copertura di parcheggi o di percorsi pedonali, sono da realizzarsi prevalentemente in aree industriali, distributori di carburante o anche in prossimità di strutture ricettive o di edifici pubblici; anche qui deve porsi un problema di inserimento nel paesaggio che, con ogni evidenza, diventa

particolarmente sensibile laddove si tratta di aree non urbanizzate o, come nel caso di alberghi o strutture turistico-ricettive, di aree in cui la fruizione del paesaggio e degli ambienti naturali costituiscono elemento essenziale. Pertanto in tali situazioni una particolare attenzione dovrà essere posta a riguardo della armonizzazione di tali pensiline nel contesto paesaggistico di riferimento, ponendo cura ai materiali utilizzati, al posizionamento rispetto a visuali paesaggistiche di interesse, alla possibile collocazione in aree verdi, al materiale utilizzato per la pavimentazione;

Risulta evidente che pannelli fotovoltaici installati a due o tre metri dal suolo, che non svolgono alcuna funzione specifica in relazione ad alcun edificio, ma realizzati in aperta campagna, non possono essere autorizzati. Il suolo al di sotto dell'impianto subisce delle alterazioni per quanto attiene al microclima, al ruscellamento superficiale e spesso anche alla morfologia, che interferiscono significativamente con l'uso agricolo, oltre ad aggravare l'impatto visivo e paesaggistico rispetto al posizionamento al suolo. Analogamente, non si dovrà autorizzare l'installazione di pannelli fotovoltaici a due o tre metri dalla copertura dell'edificio.

4. Serre fotovoltaiche

Un breve approfondimento riguarda la tipologia di impianto fotovoltaico realizzato su serre agricole. La Regione Puglia ha previsto con la L.R. 19/86 *"Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre"* una specifica disciplina normativa a cui attenersi per la realizzazione di tali strutture. La serra secondo art. 2 comma 1 è *"ogni impianto che realizzi un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità per le colture intensive ortofloricole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante"*, secondo il comma 2 le "serre" *"devono avere struttura portante in ferro e pareti e superfici di copertura in vetro o materiali similari"*, i quali devono evidentemente possedere le stesse caratteristiche di trasparenza del vetro. In particolare l'art. 4 fornisce alcuni parametri dimensionali che devono essere rispettati, laddove la tipologia costruttiva della "serra" non sia specificamente disciplinata nell'ambito delle previsioni dello strumento urbanistico generale relativamente alle zone agricole. Lo stesso strumento urbanistico comunale può disciplinare diversamente rispetto ad alcuni caratteri costruttivi, tra i quali non rientra tuttavia la natura della copertura.

L'autorizzazione a realizzare serre deve inoltre rispondere ai requisiti agronomici della citata legge ed essere corredata dal *"parere sulla idoneità dell'intervento ai fini dello sviluppo agricolo della zona"* rilasciato dagli Uffici provinciali del Servizio Agricoltura della Regione Puglia competenti per territorio. Infatti, come specificato al secondo comma dell'art. 6, *"il rilascio della concessione è connesso alla specifica destinazione dell'uso agricolo dei manufatti e pertanto gli stessi non possono essere destinati a diversa utilizzazione"*.

Anche per tali costruzioni è necessaria una distinzione:

- nel caso di serra già esistente con i relativi titoli abilitativi legittimamente acquisiti, la realizzazione di impianti fotovoltaici da sovrapporre o integrare alla costruzione può ritenersi edilizia libera, sempre che non rientri nelle definizioni prima dette e che non alteri le caratteristiche dimensionali e d'uso relative alla normativa che definisce la serra; con riferimento alle caratteristiche d'uso appare opportuno evidenziare che queste sono direttamente correlate al mantenimento di una elevata capacità agricola della serra intesa, in termini di potenziale produttivo, quale capacità di produzione quanti-qualitativa superiore a parità di condizioni a quella del campo aperto; tale capacità è direttamente influenzata dalla quantità e qualità della luce che attraversa la copertura, che deve essere la maggiore possibile, il più possibile uniforme e garantita per il maggior numero possibile di ore giornaliere;
- nel caso di serra adibita ad uso agricolo da realizzarsi ex novo su cui viene realizzato un impianto fotovoltaico, questo deve avvenire nel rispetto della L.R. 19/86 e degli strumenti urbanistici comunali vigenti.

Secondo l'art. 5 della citata legge non è, comunque, consentita la costruzione di serre:

a - nelle zone boscate ed in quelle soggette a vincolo forestale;

b - nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1397 e del

DM 21 novembre 1984;

c - in tutte le zone non tipizzate agricole negli strumenti urbanistici generali.

Per quanto attiene ai titoli abilitativi, il DPR 380/2001 art. 6 definisce i casi di attività edilizia libera, riportando al co e) *le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola, (...) fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (...) nonché le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*. Tuttavia lo stesso DM Ministero Sviluppo economico del 6 agosto 2010 art. 20 co5 definisce *"serre fotovoltaiche quelle nelle quali i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti, per tutta la durata dell'erogazione della tariffa incentivante, a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla*

floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile”.

Le serre fotovoltaiche in quanto “fisse” ed ancorate al terreno con struttura rigida, non possono avere i caratteri di stagionalità di cui al DPR 380 e quindi non possono in alcun modo rientrare nella attività edilizia libera.

5. Integrazione con il Regolamento Regionale 24/2010

Qualsiasi impianto tra quelli richiamati in precedenza deve, inoltre, risultare idoneo alla localizzazione secondo quanto previsto dal recente Regolamento Regionale 24/10 (B.U.R.P. n. 195 31dicembre 2010) intervenuto nella materia individuando le aree e i siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia, in attuazione del Decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.” L'inidoneità dell'area alla realizzazione della specifica tipologia di FER è rilevabile dalla lettura dell'allegato 3 che indica i codici degli impianti di FER, codificati nell'Allegato 2, la cui realizzazione non è consentita per ciascuna area e sito come elencati, e la cui perimetrazione, quando non diversamente specificato, è visionabile sul sito <http://www.sit.puglia.it/>

Il regolamento all'art. 5 “Norma finale” individua e specifica le tipologie progettuali e l'ambito temporale di applicazione, prevedendo specifiche deroghe.